



Comune di Galliera
Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 25 DEL 05/03/2026

**Oggetto: RICOGNIZIONE CAUSE LEGALI IN ESSERE AI FINI
DELL'ADEGUAMENTO DEL FONDO RISCHI CONTENZIOSO -
RENDICONTO 2025**

Alle ore dodici e trenta minuti del giorno cinque del mese di marzo dell'anno
duemilaventisei

presso la Sede Comunale

in seguito a convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 si è riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Zanni Stefano	Sindaco	Presente
Sabattini Umberto	Vice Sindaco	Assente
Ventura Giulia	Assessore	Presente
Baccilieri Diego	Assessore	Assente
Luppi Laura	Assessore	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il Segretario, Dott.ssa Marilia Moschetta, che provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dell'art. 47 D.Lvo 267/2000 e del vigente Statuto
Comunale, invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
RICOGNIZIONE CAUSE LEGALI IN ESSERE AI FINI DELL'ADEGUAMENTO DEL
FONDO RISCHI CONTENZIOSO - RENDICONTO 2025

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 23/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il mandato politico 2024/2029 – Sezione Operativa 2026/2028;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 23/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 nonché tutti gli allegati disposti dal D.Lgs 118/2011;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 23/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028, parte contabile e sono state assegnate le risorse ai responsabili dei settori titolari di posizione organizzativa;

Premesso che, ai sensi del dell'art.167 comma 3°, uno dei cardini del nuovo sistema contabile di cui al D. Lgs. n. 118/2011 è costituito dalla obbligatoria previsione di fondi di accantonamento preordinati a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una quantità di risorse necessarie a garantire la copertura di necessità finanziarie che possano pregiudicarne il mantenimento nel corso della gestione;

Considerato che, tra tali fondi di natura obbligatoria, il legislatore ha previsto il “Fondo Contenzioso” che il principio contabile applicato della nuova contabilità finanziaria qualifica come fondo rischi da accantonare nel caso in cui l'ente risulti convenuto in contenzioso giudiziario in cui ha significative probabilità di soccombere, ovvero sia stato condannato con sentenza non definitiva e non esecutiva;

Considerato che l'obbligazione passiva in questi casi risulta condizionata al verificarsi di un evento incerto (l'esito del giudizio o del ricorso), e come tale non risulta possibile, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, impegnare alcuna spesa;

Considerato che in tale situazione, però, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei probabili oneri conseguenti all'emissione dalla sentenza,

Atteso che gli stanziamenti previsti in bilancio le relative spese a fine esercizio, confluiranno nel risultato di amministrazione, tra i fondi accantonati per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenze divenute definitive;

Preso atto che in base al principio contabile n. 4/2, par. 5.2, lett. h), al fine di garantire una corretta applicazione delle nuove regole, già in sede di prima applicazione del D. Lgs. n. 118/2011 l'ente deve effettuare una ricognizione delle pendenze giudiziarie e valutare per ciascuna delle stesse le cause, l'entità del rischio di soccombenza ed il relativo impatto sugli equilibri di bilancio, ed accantonare congrue risorse nell'ipotesi di significative probabilità di soccombenza;

Preso atto che la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie ha avviato una verifica della

congruità dell'accantonamento al fondo contenzioso, in relazione alla copertura della spesa dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, lett. a) del Tuel;

Ritenuto, pertanto, anche alla luce delle indicazioni della magistratura contabile, di poter fare riferimento ai principi e agli standard nazionali ed internazionali di cui all'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) n. 31 e allo IAS (International Accounting Standards) n. 37 che definiscono l'omologo concetto di passività potenziale, prevedendo - in coerenza con il dato testuale del principio contabile 4/2 - l'obbligo di accantonamento al fondo rischi solo in presenza di un rischio di soccombenza stimato almeno probabile ove "è ragionevole prevedere che si debbano sostenere costi ed oneri per risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti in corso";

Dato atto che l'OIC classifica gli eventi futuri come:

- **certi**, presenza di sentenza di condanna esecutiva, sebbene non ancora definitiva;
- **probabili**, quando il loro accadimento è ritenuto più verosimile del contrario;
- **possibili**, con grado di accadimento inferiore al probabile;
- **remoti**, quando hanno scarsissime possibilità di verificarsi;

Considerato che l'Ente, non essendo dotato di un ufficio legale interno, ha affidato nel tempo il patrocinio dei contenziosi giudiziari a professionisti del libero foro;

Dato atto che la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Veneto, con Delibera n. 144 del 13/10/2022, ha evidenziato, in senso conforme alla posizione della Sezione regionale di controllo per le Marche con la pronuncia n. 43/2022/PRSE, che l'accantonamento a titolo di fondo rischi contenzioso, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, costituisce adempimento obbligatorio da effettuarsi in misura congrua rispetto al contenzioso pendente, o *in fieri* e che la corretta determinazione del fondo rischi contenzioso è, dunque, da considerarsi essenziale per garantire, in ossequio ai principi di sana e prudente gestione, la regolare dinamica degli equilibri di bilancio, con conseguente necessità di *"procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'organo di revisione"*;

Posto che, secondo la citata Sezione, l'Ente è chiamato a effettuare la classificazione analitica delle passività potenziali del Comune, distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- **il debito certo** - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa *ex lege*;
- **la passività "probabile"** - indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- **la passività "possibile"** che, in base al documento OIC n. 31, nonché alla definizione dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore

al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

- **la passività da evento “remoto”**, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero;

Evidenziato al riguardo, anche la recente pronuncia della Sezione regionale di controllo del Piemonte della Corte dei conti, n. 19/2022/PRSE, ha evidenziato come l'accantonamento di un fondo per il contenzioso postuli l'esistenza di fatti che rendano ragionevole l'accantonamento di risorse per affrontare spese impreviste (o minori entrate) nell'immediato futuro e come a tale fine sia certamente ammissibile accantonare risorse allorché eventuali controversie, foriere di potenziali rischi per le finanze dell'ente, pendano solo a livello stragiudiziale, prevedendo però che ove l'amministrazione neppure abbia notizia di possibili eccezioni o pretese manifestate dai terzi nei suoi confronti, l'accantonamento di un “fondo contenzioso” rischia di eccedere le finalità prudenziali e intaccare, quindi, le equiordinate esigenze di verificabilità e attendibilità delle scritture contabili;

Richiamata, infine, la deliberazione n. 5/2024 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia – Romagna nella quale, tra le altre cose, viene rimarcata l'importanza del processo di costante ricognizione e aggiornamento del contenzioso in essere o potenziale e delle verifiche sulla congruità dei relativi accantonamenti a bilancio – a tal fine citando la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14/2017 – oltre che rammentando la necessità per i Comuni di effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i principi già citati e definiti dal documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37;

Posto che, in via preliminare e propedeutica alla redazione della presente ricognizione, il Settore Economico Finanziario ha eseguito un aggiornamento in ordine ai contenziosi interessanti l'Ente, mediante disamina della documentazione agli atti, e ha richiesto, ai rispettivi Legali incaricati (pec pt. 1494-1496 del 05/02/2026), per le pratiche legali ad oggi in corso, un aggiornamento in merito alla situazione procedurale, con indicazione in ordine al rischio di soccombenza ed alla stima di eventuali oneri in ipotesi di soccombenza;

Dato atto che, per quanto riguarda gli esiti della rilevazione – la cui documentazione è conservata agli atti per motivi di riservatezza dei dati – contiene riscontri dei legali, acquisito al P.G. dell'Ente al n. 2409/2025, i quali sono così rispettivamente sintetizzabili:

1. PG 1750 del 11/02/2026: Avv. Stefano Cervellati del Foro di Bologna – in ordine alla causa, presso il Tribunale di Bologna, relativa a decreto ingiuntivo RG 17572/2025, passività indicata quale “**possibile**” con proposta di accantonamento di un importo compreso fra 10.500 e 21.000 euro consigliando in via prudenziale di accantonare una somma tendente al massimo tenendo conto che il possibile esito finale può variare nell'accoglimento dell'istanza;
2. PG 2672 del 2/3/2026: Studio Legale Avv. Leonardo Zanetti del Foro di Bologna – in ordine alla Causa Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, r.g. n. 104/2023 avanti il TAR Emilia - Romagna, passività indicata quale “**remota**” con proposta di accantonamento di un importo compreso fra 50.000 e 100.000 euro non tanto per la soccombenza diretta quanto per l'eventuale soccombenza verso le due delle tre

compagnie che vengano coinvolte nella vicenda *ad abundantiam* (oltreché per spese varie, es. per franchigia e/o per la suddetta maggiorazione del premio)

In considerazione anche:

- che per quanto riguarda la causa di cui al punto 1, data la particolarità della materia e la complessità della documentazione presentata, la prima udienza è fissata per il 26/04/2026 di contro, analizzati gli esiti di cause simili a livello nazionale, conclusesi con sentenze oltremodo discordanti fra loro si ritiene congruo accantonare l'importo di € 20.000 con riserva di aggiornamento annuale o a seguito ulteriori comunicazioni da parte del Legale;
- dei tempi di procedura della controversia di cui al punto 2, presso il consiglio di stato, ipotizzati nella durata da 1 a 2 anni per pervenire ad una decisione, si ritiene congruo mantenere accantonato l'importo minimo proposto pari ad € 50.000 con riserva di aggiornamento annuale o a seguito ulteriori comunicazioni da parte del Legale;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Visti:

- Lo statuto comunale
- Il regolamento degli uffici e dei servizi
- Il regolamento di contabilità
- Il D.Lgs 267/2000
- Il D.Lgs 118/2011

Con voti favorevoli, unanimi, unanimi, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto della ricognizione di cui alla premessa, eseguita dal Settore Amministrativo - Finanziario (conservato agli atti per motivi di riservatezza dei dati), aventi ad oggetto i contenziosi in essere all'Ente noti, con specifica indicazione del loro andamento, del loro valore di causa e della loro probabilità di soccombenza, che comportano l'adeguamento dell'accantonamento anche nel rendiconto 2025, pari ad **€ 70.000,00** quale in ordine alla identificazione della probabilità/possibilità del verificarsi dell'evento soccombenza così come valutato dai legali;
2. di precisare che la presente ricognizione sarà suscettibile di aggiornamento e revisione, in sede di verifica della permanenza degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento di cui all'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in sede di rendiconto, nonché durante il corso dell'esercizio, qualora il contenzioso in essere dovesse ridursi (per estinzione del giudizio, per sentenze pronunciate, per transazioni, ecc.) ovvero aumentare in seguito alla presentazione di nuovi ricorsi nei confronti del Comune;
3. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo ai Responsabili di Settore che sottoscrivono il parere sul presente

atto, né in capo ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al relativo procedimento ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013, nonché del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente.



Comune di Galliera
Provincia di Bologna

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

DELIBERAZIONE N. 25/2026

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE CAUSE LEGALI IN ESSERE AI FINI DELL'ADEGUAMENTO DEL FONDO RISCHI CONTENZIOSO - RENDICONTO 2025

REGOLARITA' TECNICA

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

Li 04.03.2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sabrina Lupato

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

REGOLARITA' CONTABILE

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

Li 04.03.2026

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Sabrina Lupato

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).